

Newsletter n. 23 del 30 Novembre 2019

1. MODULISTICA UNIFICATA - Nuovo Accordo in Conferenza Unificata - Approvati tre nuovi modelli - Obbligo per i Comuni di pubblicazione dei modelli entro il 31 dicembre

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2019, il testo dell'**Accordo 25 luglio 2019, Rep. Atti n. 73/CU**, tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze.

La Conferenza Unificata, con l'**Accordo del 25 luglio 2019**, ha approvato tre nuovi moduli unificati e standardizzati relativi a:

- **Autoscuole;**

- **Somministrazione di alimenti e bevande all'interno di associazioni e circoli aderenti e non aderenti che hanno natura commerciale (in zone non tutelate);**

- **Somministrazione di alimenti e bevande all'interno di associazioni e circoli aderenti e non aderenti che hanno natura commerciale (in zone tutelate).**

I moduli approvati contengono in allegato le **specifiche tecniche (XML)** al fine di consentire l'interoperabilità e lo scambio dei dati tra le amministrazioni.

Si ricorda che la **scheda anagrafica**, approvata con l'Accordo del 4 maggio 2017, è comune a tutte le attività e costituisce parte integrante di ciascun modulo. Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l'obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale **entro il 31 dicembre 2019** i moduli unificati e standardizzati, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 15 ottobre 2019.

Con lo stesso Accordo è stata approvata una **modifica al Quadro riepilogativo** della documentazione allegata per la modulistica precedentemente approvata, relativa a tutte le attività che prevedono vendita e somministrazione di alcolici.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Accordo dalla Gazzetta Ufficiale clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Accordo n. 73/CU/2019 dal sito della Conferenza Unificata clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare tutta la modulistica approvata clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare la modulistica unificata e standardizzata approvata con Accordi della CU clicca qui.](#)

2. AIA - Approvato il formato della nuova modulistica sul portale dedicato del Ministero dell'ambiente

Sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato pubblicato il **Decreto n. 311 del 10/10/2019**, recante "*Definizione del formato della modulistica da compilare per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale*".

Viene così aggiornato il **formato della modulistica** da compilare per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale.

Negli **Allegati** sono contenuti:

- 1 (moduli per la domanda),
- 2 (le informazioni generali),
- 3 (i dati e le notizie sull'installazione attuale),
- 4 (i dati e le notizie sull'installazione da autorizzare),
- 5 (Applicazione delle BAT ed effetti ambientali) e
- 6 (Attuazione delle prescrizioni e PMC) al presente decreto.

Al fine di facilitare l'utilizzo della modulistica, in allegato 7 viene riportata una **Guida alla compilazione della Domanda**.

Ricordiamo che il formato e le modalità per la presentazione della modulistica AIA di competenza statale risale al **Decreto ministeriale 7 febbraio 2007**.

Con la **circolare DVA-2011-31502 del 19 febbraio 2011** il Ministero aveva a suo tempo indicato i contenuti minimi per garantire la procedibilità delle istanze di modifica, presentate ai sensi dell'articolo 29-nonies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice Ambiente).

Con successivo **Decreto del 16 dicembre 2015**, il Ministero Ambiente era intervenuto per disciplinare la conduzione dei procedimenti di rilascio, riesame e aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero.

Successivamente, con **decreto direttoriale n. 86 del 15 marzo 2016**, era stato definito il formato della modulistica da compilare per la presentazione della domanda di AIA di competenza statale con specifico riferimento alla presentazione delle informazioni necessarie al fine del riesame ex articolo 29-octies, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Tutte queste modifiche normative hanno richiesto la **reformulazione della modulistica** per la presentazione della documentazione a corredo delle istanze di autorizzazione integrata ambientale (AIA) statale, ferme restando le indicazioni specifiche per i procedimenti di riesame già definite con il decreto ministeriale 2016.

LINK:

[Per accedere al sito del Ministero e scaricare il testo del decreto e dei suoi allegati clicca qui.](#)

3. GESTIONE SEPARATA - Ampliate le tutele per malattia e degenza ospedaliera - Indicazioni applicative dall'INPS

L'articolo 1 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, ha apportato modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con l'inserimento dell'articolo 2-bis (*Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata*) **ampliando la tutela previdenziale relativa all'indennità giornaliera di malattia e all'indennità di degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione separata**.

L'INPS, con la **circolare n. 141 del 19 novembre 2019**, fornisce le prime indicazioni applicative delle novità introdotte, che riguardano tutte le categorie di lavoratori iscritti alla predetta gestione con aliquota contributiva piena e sono entrate **in vigore il 5 settembre 2019**.

Pertanto, precisa l'INPS, gli eventi di malattia e le degenze ospedaliere iniziate precedentemente – anche se ancora in corso alla citata data del 5 settembre 2019 - ricadono nell'ambito di applicazione della previgente normativa.

La disposizione normativa **modifica il requisito contributivo** richiesto ai lavoratori per accedere alle tutele in argomento (precedentemente fissato in 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'evento di malattia) mentre **conferma quello reddituale**. Pertanto le indennità di malattia e di degenza ospedaliera, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 5 settembre 2019, vengono riconosciuti se:

- nei 12 mesi precedenti l'evento risulti attribuito, cioè accreditato, almeno 1 mese di contribuzione nella Gestione separata;
 - nell'anno solare che precede quello in cui è iniziato l'evento, il reddito individuale, assoggettato a contributo, presso la gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, valido per lo stesso anno.
- La circolare, al punto 5, determina, infine, i **nuovi importi delle indennità**, suddivise in: degenza ospedaliera e indennità di malattia.

La **misura dell'indennità di degenza ospedaliera** è aumentata del 100%. Per le degenze iniziate a decorrere dal 5 settembre 2019, l'indennità, **calcolata su 280,94 euro**, corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

- 44,95 euro (16%), in caso di accrediti contributivi da 1 a 4 mesi;
- 67,43 euro (24%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
- 89,90 euro (32%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

La **misura dell'indennità di malattia** è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Per gli eventi di malattia iniziati a decorrere dal 5 settembre 2019, l'indennità viene **calcolata su 280,94 euro** e corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

- 22,48 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
- 33,71 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- 44,95 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 141/2019 clicca qui.](#)

4. VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI - Reintrodotta la denuncia fiscale - Denuncia entro il 31 dicembre 2019 - Sintesi degli adempimenti

Con la disposizione dettata dall'**articolo 13-bis introdotto dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019**, di conversione de D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 (c.d. "*Decreto crescita*"), - a decorrere dal 30 giugno 2019 - è stato **ripristinato l'originario campo di applicazione dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995**, oggetto di parziale abrogazione ad opera dell'art. 1, comma 178, della legge n. 124/2017, a decorrere dal 29 agosto 2017.

Come abbiamo riferito nella nostra precedente Newsletter (n. 19 dello scorso 30 settembre), l'Agenzia delle Dogane, con la **Nota del 20 settembre 2019, Prot. n.131411/RU**, ha fornito **alcuni chiarimenti** in ordine agli esercizi di vendita di **prodotti alcolici** e reintroduzione dell'**obbligo di denuncia fiscale**, stabilendo, tra l'altro, che i soggetti sottoposti all'obbligo di denuncia dovranno presentare, all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, **entro il 31 dicembre 2019**, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell'accisa, **utilizzando l'apposito modulo di denuncia** reperibile nel sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Con l'approssimarsi della scadenza vogliamo riassumere gli adempimenti e fornire qualche chiarimento in merito ai prodotti e ai soggetti coinvolti, a diritti e imposta di bollo.

1) Per quanto riguarda la categoria di prodotti coinvolti, l'art. 29 del D.Lgs n. 504/1995 **obbliga a denuncia di attivazione:**

- gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa;
- gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri.

Tali esercizi devono ottenere la **licenza fiscale di esercizio** dall'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio.

Rientrano tra i **prodotti alcolici assoggettati ad accisa:**

- grappe, acquaviti, liquori, alcole etilico, birra, vino, prodotti alcolici intermedi, come i vini aromatizzati e liquorosi
- bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, come i sidri, aromi, profumerie alcoliche etc..

2) Per quanto riguarda i soggetti coinvolti, l'art. 13-bis "Decreto Crescita", modificando l'art. 29 del D.Lgs. n. 504/1995, ha e reintrodotta - **a decorrere dal 29 giugno 2019** - la **denuncia fiscale** per la **vendita di alcolici** da parte:

- **degli esercizi pubblici;**
- **degli esercizi di intrattenimento pubblico;**
- **degli esercizi ricettivi;**
- **dei rifugi alpini.**

Tra le tipologie degli "**esercizi pubblici**", secondo la normativa vigente, rientrano:

- a) gli esercizi di **ristorazione**, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume (**ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie** ed esercizi simili);
- b) gli esercizi per la **somministrazione di bevande**, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (**bar, caffè, gelaterie, pasticcerie** ed esercizi simili);
- c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in **sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari** ed esercizi simili.

Restano, in ogni caso, soggetti all'obbligo di denuncia gli **esercenti di vendita all'ingrosso** o di **gestione di depositi a scopo di vendita**.

Le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di **sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata**, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, **rimangono non soggette all'obbligo di denuncia fiscale**.

Per quanto riguarda i **rifugi alpini**, è necessario tener presente che la relativa normativa, dapprima contenuta nel Testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini, è stata superata dalla **legge n. 217/1983** (legge quadro sul turismo, poi abrogata dalla **L. 29 marzo 2001, n. 135**, recante "*Riforma della legislazione nazionale del turismo*"), che classificava i rifugi come "**locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani**" (art. 6, comma 13, poi abrogato dall'art. 11, comma 6 della L. n. 135/2001, a decorrere dal 5 maggio 2001).

Allo stato attuale, non sussistendo una normativa che disciplini a livello unitario la materia dei rifugi, è necessario **far riferimento alle singole leggi regionali**, alle quali è stata demandata la determinazione dei criteri per la classificazione delle strutture.

3) Con la reintroduzione di tale obbligo si possono in concreto verificare diverse situazioni.

3.1 I soggetti che hanno iniziato a operare dalla data della rimozione degli obblighi e quella della loro reintroduzione - ovvero **dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019** - devono procedere - **entro il 31 dicembre 2019** - a consolidare la loro posizione presentando, all'Ufficio delle dogane territorialmente competente, la **denuncia di attivazione di esercizio di vendita** per quanto attiene alla disciplina dell'accisa.

3.2 Analogamente dovranno comportarsi quegli esercenti che, avendo effettuato la comunicazione preventiva allo Sportello Unico (SUAP) **in data anteriore al 29 agosto 2017**, non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l'intervenuta soppressione dell'obbligo di denuncia.

3.3 Per quanto riguarda, invece, gli **operatori in esercizio antecedentemente alla data di entrata in vigore** dell'articolo 1, comma 178, L. 124/2017 ed in possesso della licenza fiscale di cui all'articolo 63, comma 2, lett. e, D.Lgs. 504/1995, **non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento**, in quanto la licenza in precedenza rilasciata mantiene piena efficacia.

3.4 Qualora, nel periodo di vigenza della soppressione dell'obbligo di denuncia, siano **intervenute variazioni nella titolarità dell'esercizio di vendita**, l'attuale gestore ne darà tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane al fine di procedere all'aggiornamento della licenza di esercizio.

Al medesimo Ufficio andranno presentate eventuali **richieste di duplicato della licenza fiscale** nei casi di smarrimento o distruzione del menzionato atto.

3.5 Per le **attività di vendita avviate dal 30 giugno 2019**, la comunicazione da presentare allo Sportello unico (SUAP) all'avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici **vale anche quale denuncia** di attivazione ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95. La presentazione della comunicazione preventiva allo Sportello Unico assorbe, dunque, la denuncia e l'autorità comunale sarà tenuta alla trasmissione della stessa all'Ufficio delle dogane.

4) Dalla lettura del **dossier del Servizio del Bilancio n. 77**, pubblicato sul sito del Senato in relazione al D.L. n. 34/2019, in riferimento al citato art. 13-bis ricaviamo ulteriori chiarimenti.

4.1 La licenza fiscale **ha validità permanente**, anche se in caso di successive variazioni, quali cessione d'azienda, variazione della sede legale, ecc., queste devono essere comunicate all'Ufficio delle Dogane.

4.2 Non è previsto il pagamento di un alcun diritto annuale. Infatti, il rilascio della licenza **non rileva effetti diretti sul gettito dell'accisa sugli alcolici**, trattandosi di adempimenti amministrativi che riguardano l'autorizzazione a vendere prodotti ai consumatori finali ad accisa assolta, né tantomeno sul gettito derivante dai diritti di licenza, in quanto tali esercizi di vendita di prodotti alcolici **non sono tenuti a versare all'erario tali diritti**.

4.3 Rileva peraltro **un incremento del gettito da imposta di bollo** (sono infatti necessarie **due contrassegni telematici** (ex marca da bollo) **della misura attuale di 16,00 euro**: una per la richiesta e una per il rilascio della licenza), dovuta ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della Tariffa – Parte prima, dell'Allegato A al D.P.R. n. 642 del 1972.

5) Chiunque non risulti in possesso della prescritta licenza fiscale per la vendita di bevande alcoliche, in violazione all'art. 29 del D.Lgs. n. 504/1995 è soggetto alla **sanzione amministrativa da euro da 500,00 euro a 3.000,00 euro**, come stabilito dall'art. 50, commi 1 e 3, dello stesso D.Lgs. n. 504/1995, modificato da ultimo dall'art. 11, comma 5, lett. a), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 20 settembre 2019 clicca qui.](#)

LINK:

5. INI-PEC - Pubblico elenco valido per le notifiche PEC - La Cassazione torna sui suoi passi

La **Corte di Cassazione**, dopo tre decisioni errate (Cass. Civ. 3709/2019, Cass. Civ. 24110/2019 e Cass. Civ. 24160/2019), con le quali non riteneva INI-PEC pubblico elenco valido per le notifiche in proprio ai sensi della L. 53/1994, con l'**ordinanza n. 29749/2019 del 15 novembre scorso**, finalmente torna sui propri passi riconoscendo l'errore contenuto nelle precedenti pronunce.

1) Con la **sentenza n. 3709/2019 del giorno 8 febbraio 2019**, la Cassazione Civile affermava erroneamente, che solo la notifica PEC effettuata, ai sensi della L. 53/1994, dal difensore all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (**ReGIndE**) doveva considerarsi valida ed efficace mentre doveva considerarsi nulla quella effettuata all'indirizzo PEC del destinatario risultante dall'**INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata)**.

Successivamente venivano pubblicate altre due decisioni (Cass. Civ. 24110/2019 e Cass. Civ. 24160/2019) con le quali la Cassazione ribadiva l'errato principio contenuto nella sentenza n. 3709/2019. Con l'**ordinanza n. 24110/2019 del 27 settembre 2019**, il Collegio affermava che *"in tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis C.p.c. e del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (ReGIndE), unicamente quello risultante da tale registro."*

La Corte di Cassazione, con tale principio, **negava la qualifica di pubblico elenco**, ai sensi della richiamata normativa, **al registro INIPEC** che invece, non solo era (ed è) pubblico elenco previsto ed indicato dalle stesse norme richiamate dalla Suprema Corte ma era (ed è), altresì, l'elenco che, unitamente al ReGIndE, contiene gli indirizzi PEC dei professionisti ai quali è pacifico che il mittente delle notifica PEC possa attingere per ricavare l'indirizzo PEC del destinatario.

Con l'**ordinanza n. 24160/2019 del 27 settembre 2019**, se è pur vero che, nel caso in esame, l'atto era stato notificato al destinatario all'indirizzo PEC della cancelleria dell'immigrazione del Tribunale che il mittente, presumibilmente nella relata di notifica, dichiarava di aver estratto da INI-PEC, i Giudici della Cassazione ritenevano non solo che l'indirizzo PEC a cui era stata inviata la notifica non avesse nulla a che vedere con il destinatario della notifica ma, aggiungevano che, essendo stato, l'indirizzo PEC, estratto da INI-PEC, **tale pubblico elenco non poteva considerarsi "attendibile"** e ciò affermavano anche riferendosi al contenuto della decisione n. 3709 del giorno 8 febbraio 2019, il cui principio è stato oggetto di critica in apertura di commento.

2) Con l'**ordinanza n. 29749/2019 del 15 novembre scorso**, la Suprema Corte finalmente torna sui propri passi e, tramite il procedimento di correzione d'errore materiale, **rettifica l'errato principio contenuto nell'ordinanza n. 24160/2019** con il quale il registro INI-PEC veniva espressamente "dichiarato non attendibile".

I giudici precisano che l'errore materiale si annida nella parte della motivazione dell'ordinanza in cui si è parlato di **un'inidoneità al registro INI-PEC nella sua oggettività**, indicandolo espressamente come "dichiarato non attendibile" da altro provvedimento precedente della Corte (la n. 3709/2019, sentenza che peraltro verrà corretta).

In realtà, chiariscono i giudici, l'ordinanza "corretta" intendeva solo assumere una condivisibile **"inidoneità soggettiva"** del registro INI-PEC con esclusivo riferimento alla qualità del soggetto destinatario della notifica (un magistrato del Tribunale di Firenze).

In pratica, nell'ordinanza corrigenda, la Corte voleva soltanto evidenziare che le due notifiche del ricorso indirizzate al magistrato destinatario (sia come domiciliato presso un indirizzo INI-PEC riferito al Tribunale di Firenze, sia come domiciliato presso un indirizzo estratto dal ReGIndE e riferito allo stesso Tribunale), riguardavano **indirizzi soggettivamente non riferibili** quali pretesi luoghi di elezione di domicilio al magistrato.

Pertanto, in materia di notificazione al difensore, in seguito all'introduzione del "domicilio digitale", previsto dall'art. 16-sexies del D.L. n. 179 del 2012, convertito dalla L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito dalla L. n. 114 del 2014, **è valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza**, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo **sia nei registri INI PEC, sia nel ReGIndE**, di cui al D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia.

Dunque, poiché è il Codice dell'Amministrazione Digitale a disciplinare proprio il registro INI-PEC, questo deve ritenersi costituire senza dubbio un elenco valido e utilizzabile per le notificazioni ex art. 3-bis L. 53/1994.

Sintetizzando: il professionista ha il proprio indirizzo PEC presente tanto nel ReGindE che in INI-PEC; ciò significa che se nella relata di notifica il mittente dichiara di aver estratto la PEC del destinatario dall'INI-PEC, **la notifica deve essere ritenuta assolutamente valida**, a prescindere dal fatto che quel professionista abbia anche l'obbligo di essere presente nel ReGindE, in quanto INI-PEC e ReGindE sono **entrambi pubblici elenchi dai quali attingere gli indirizzi PEC dei destinatari**.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'ordinanza n. 29749/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 3709/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dell'ordinanza n. 24110/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dell'ordinanza n. 24160/2019 clicca qui.](#)

6. MEDIATORE IMMOBILIARE - Termini e modalità di riconoscimento del diritto alla provvigione - Nuova sentenza della Cassazione

Il diritto alla provvigione del mediatore immobiliare consegue alla conclusione di un affare in senso economico-giuridico. Tale diritto va, invece, escluso quando tra le parti si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del processo formativo dell'affare, come nell'ipotesi in cui si sia stipulato un patto d'opzione.

Lo afferma la **Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 30083/19, depositata il 19 novembre scorso**.

Innanzitutto viene ricordato il principio secondo cui la provvigione può essere riconosciuta solo in favore del soggetto che sia in possesso dell'iscrizione al Ruolo degli agenti di affari in mediazione, tenuto dalla Camera di Commercio.

La circostanza, poi, che un possibile acquirente venga, per esempio, accompagnato a visitare l'immobile da un soggetto non in possesso dell'iscrizione non appare decisiva, posto che, da un lato, il primo contatto sia avvenuto con l'agente iscritto al predetto Ruolo, e, dall'altro lato, non occorre l'iscrizione all'albo dei mediatori per lo svolgimento di mere funzioni ancillari come quelle che si risolvono nell'accompagnamento del cliente a visionare l'immobile.

Secondo la Corte occorre poi ribadire il principio, già espresso con la precedente sentenza del 9 aprile 2009, n. 8676, per cui *"Il diritto alla provvigione consegue non alla **conclusione** del mediatore del negozio giuridico, ma **dell'affare**, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti: pertanto, la condizione perché il predetto diritto sorga è **l'identità dell'affare proposto con quello concluso**, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione"*

Il diritto del mediatore alla provvigione **consegue soltanto alla conclusione dell'affare** (art. 1755 c.c.), e quindi non già all'atto della stipula di un accordo a contenuto essenzialmente preparatorio, non idoneo a vincolare ambo le parti né ad assicurare alla parte non inadempiente l'accesso alla tutela di cui all'art.2932 c.c., bensì soltanto a regolamentare il successivo svolgimento del procedimento formativo del contratto definitivo programmato.

Va di conseguenza affermato un altro principio, già espresso dalla stessa Cassazione con la Sentenza n. 4628 del 6 marzo 2015: *"Al fine di **riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione**, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c. c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Va invece **escluso il diritto alla provvigione** qualora tra le parti non sia stato concluso un "affare" in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto...."*

In altri termini, il momento costitutivo del diritto del mediatore alla provvigione va individuato nel momento in cui viene sottoscritto, alternativamente, il contratto definitivo ovvero un contratto preliminare che consenta alla parte non inadempiente di ricorrere alla tutela in forma specifica ex art. 2932 c.c., e quindi che possa essere ritenuto "atto conclusivo dell'affare".

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 30083/19 clicca qui.](#)

7. SRL - La durata particolarmente lunga non può essere equiparata a una durata a tempo indeterminato - Precluso il diritto di recesso - Esclusa l'applicazione analogica dell'art. 2285 C.C. alle società di capitali

In una società a responsabilità limitata la previsione statutaria di una durata, anche se particolarmente lunga ed eccedente la durata media della vita umana (nel caso di specie: lo statuto sociale prevede una durata della Società – costituita il 27 dicembre 1968 -sino al 31 dicembre 2100), **preclude l'assimilazione alla fattispecie della società contratta a tempo indeterminato**, con conseguente attribuzione ai soci del diritto di recesso:

- 1) sia in considerazione della **chiarezza del dettato legislativo** (art. 2473, comma 2, C.C.): l'indicazione di una data di scadenza esclude il diritto di recesso;
- 2) sia in quanto l' **indicazione della durata è contenuta nello statuto** e dunque, in quanto tale, voluta da tutti i soci fondatori della società e, ipso facto, da tutti coloro che, dopo la costituzione abbiano acquistato una partecipazione,
- 3) sia infine perché le società di capitali, dotate di personalità giuridica, sono costruzioni che, se i soci esprimono una tale volontà, sono destinate ad esistere e ad esercitare la loro attività economica lucrativa per un tempo molto lungo, eventualmente trascendente la vita umana.

Così si è pronunciato il **Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B - Sentenza n. 6360/2019 pubblicata il 28 giugno 2019.**

L'art. 2473, comma 2, C.C. prevede: "*Nel caso di società **contratta a tempo indeterminato** il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno 180 giorni [...]*".

La questione posta dalla norma è se il diritto di recesso spetti ai soci qualunque sia la durata della società indicata nello statuto o se spetti anche in casi in cui, pur essendo la durata indicata, l'indicazione sia da considerare equiparabile alla mancata indicazione e, quindi, come non apposta.

Secondo il Tribunale, sul piano ermeneutico, la seconda soluzione appare, pertanto, ardua per i tre motivi indicati sopra.

Il richiamo alla disciplina delle società di persone - nella parte in cui prevede il diritto di recesso *ad nutum* del socio da società di durata superiore a quella rapportabile alla vita del socio o alla media della vita umana (art. 2285 C.C.) – alla Corte appare inappropriato, data l'impossibilità nel caso di specie di configurare una lacuna normativa e le evidenti diversità strutturali tra questi tipi sociali: basti pensare alla mancanza (non di soggettività ma) di personalità giuridica, alla natura strettamente contrattuale della partecipazione alle società personali, all'erratica disciplina del capitale sociale giustificata dalla responsabilità illimitata dei soci, all' istituzionale inesistenza del frazionamento tra potere gestorio e rischio d'impresa.

Che sia da escludere una applicazione analogica dell'art. 2285 C.C. alle società di capitali, lo stesso Tribunale lo aveva ribadito, con la **Sentenza n. 5972/2019 pubblicata il 19 giugno 2019**, a proposito di una società per azioni, la cui durata era fissata in un termine particolarmente lungo.

Non può essere assimilata a una durata indeterminata, con la conseguente attribuzione ai soci del **diritto di recesso** ai sensi dell'art. 2437, comma 3, Codice civile (secondo cui: "*Se la società è **costituita a tempo indeterminato** e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno*"), la durata di una società di capitali, che una clausola statutaria fissi in un termine anche particolarmente lungo [nella specie anno 2100], non essendo tale assimilazione ricavabile dal sistema normativo.

(Fonte: *Giurisprudenza delle imprese*)

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 6360/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 5972/2019 clicca qui.](#)



8. SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE - Pubblicata la Direttiva UE - Aumentate le tutele per gli informatori e i segnalatori - Esteso l'ambito di applicazione

1) E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 305 del 26 novembre 2019, la **Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019**, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

La direttiva disciplina, all'interno dell'Unione europea, il cosiddetto "**whistleblowing**", ossia la denuncia di **illeciti sul posto di lavoro**.

Le misure contenute nella direttiva sono tese a garantire un **livello di protezione elevato** per gli **informatori di violazioni rilevate in contesto lavorativo** – sia privato che pubblico - in un'**ampia gamma di settori**, quali: gli appalti pubblici, i servizi finanziari, la prevenzione del riciclaggio di denaro, la sicurezza dei prodotti e dei trasporti, la sicurezza nucleare, la salute pubblica, la protezione dei consumatori, la tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (art. 2).

Tra le **principali novità**, si evidenzia:

- la creazione di **canali sicuri per effettuare le segnalazioni** sia all'interno delle organizzazioni, private o pubbliche, sia alle autorità pubbliche; in particolare, si prevede l'obbligo di creazione di canali di segnalazione efficaci ed efficienti all'interno delle società/amministrazioni per le società con oltre 50 dipendenti o comuni di più di 10mila abitanti;
- l'indicazione di una **gerarchia dei canali di segnalazione**: prima i canali interni (artt. 7 – 9) e poi quelli esterni (artt. 10 – 14) che le autorità pubbliche sono tenute a istituire;
- **obbligo di riservatezza**; gli Stati membri dovranno provvedere affinché l'identità della persona segnalante non sia divulgata, senza il suo consenso esplicito, a nessuno che non faccia parte del personale autorizzato competente a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni (art. 16) e affinché i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico e le autorità competenti **conservino la documentazione** inerente a ogni segnalazione ricevuta, nel rispetto dei requisiti di riservatezza (art. 17);
- l'**estensione della protezione** ad un'ampia serie di profili che potrebbero acquisire informazioni sulle violazioni in un contesto lavorativo, ad esempio i lavoratori dipendenti, compresi funzionari pubblici a livello nazionale/locale, volontari e tirocinanti, membri senza incarichi esecutivi, azionisti;
- l'**ampliamento dell'ambito di applicazione** delle nuove norme anche a settori come gli appalti pubblici, i servizi finanziari, la prevenzione del riciclaggio, la salute pubblica;
- **misure di sostegno e di protezione degli informatori da possibili ritorsioni**, protezione che si estende anche a coloro che assistono lo whistleblower, come colleghi e parenti (artt. 19 - 22);
- la previsione dell'**obbligo**, per le autorità e le imprese, di dare **riscontro** e seguito alle segnalazioni degli informatori **entro 3 mesi** (con la possibilità di portare il termine a 6 mesi per i canali esterni in casi debitamente giustificati).

Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva **entro il 17 dicembre 2021**.

2) Ricordiamo che il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la **L. 179 del 30 novembre 2017** recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" (cd. "*Legge sul Whistleblowing*").

Nel settore pubblico, un primo intervento organico da parte del Legislatore in materia di segnalazioni è riconducibile alla **L. 190 del 6 novembre 2012**, che ha introdotto nel D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego) l'art. 54-bis, successivamente modificato dalla L. 114/2014 ("*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*").

Tale norma, sia pure limitatamente all'ambito dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, ha provveduto ad istituire una generale protezione dei "*whistleblower*".

Sul tema si è espressa anche l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), adottando - con la **Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015** - le "*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*", per mezzo delle quali ha evidenziato criticità e lacune della normativa esistente, fornendo al contempo indicazioni interpretative e attuative finalizzate ad integrare la disciplina vigente.

Con riferimento al settore privato, la L. 179/2017 è intervenuta sulla disciplina della responsabilità degli enti, andando a integrare l'art. 6 del **D.Lgs. 231 del 8 giugno 2001** con tre nuovi commi (2-bis, 2-ter e 2-

quater), che regolamentano le segnalazioni di condotte illecite, il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni.

Fissato il principio che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo.

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della legge n. 179/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della deliberazione n. 6/2015 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento dal sito del Ministero della giustizia clicca qui.](#)



9. SPID PER USO PROFESSIONALE - Nuove prospettive e funzionalità per lo SPID

A partire dal **1° dicembre 2019**, i gestori delle identità digitali (identity provider) dovranno essere in grado di rilasciare identità digitali **SPID** con l'aggiunta di un attributo che permetta di **provare l'appartenenza di una persona fisica all'organizzazione di riferimento e/o la sua qualità di professionista**.

Fino al 30 novembre 2019, infatti, SPID poteva essere utilizzato solo per l'identificazione online delle persone fisiche, senza nessun tipo di qualificazione, restringendo fortemente la platea dei soggetti che potevano fruire dei servizi online mediante identificazione con SPID e limitando, dunque, l'offerta.

Il **Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)** diventa uno strumento che consente alle pubbliche amministrazioni e ai privati di verificare l'appartenenza di una persona fisica ad un'organizzazione e la sua **qualità di professionista**.

Le linee guida aprono la strada a nuovi servizi online, superando gli ostacoli all'uso della propria identità digitale per scopi lavorativi.

Le indicazioni contenute nel regolamento individuano le **modalità che gli Identity Provider devono seguire per il rilascio delle identità per uso professionale**, consentendo di veicolare attraverso SPID, oltre ai dati della persona fisica, **anche i dati dell'organizzazione di appartenenza** per la quale si sta agendo su un servizio reso disponibile da un service provider.

Il **rilascio dello SPID per uso professionale** sarà subordinato alla verifica, effettuata dal gestore, sull'identità personale della persona fisica richiedente.

Le linee guida AgID pubblicate il 6 novembre 2019 stabiliscono infatti che, ai fini del rilascio dello SPID ad uso professionale per la persona giuridica il gestore dell'identità dovrà:

- verificare l'identità personale della persona fisica richiedente;
- verificare che il richiedente abbia titolo per richiedere l'identità digitale per la persona giuridica.

Per capire l'utilità dell'introduzione di SPID per uso professionale, bisogna analizzare qualche numero:

- **5.255.300**, sono le identità SPID erogate al 26 novembre 2019 (erano 3.406.153 a gennaio 2019, una crescita del 50%),
- **9** gli Identity Provider che forniscono i servizi di identità digitale,
- **4104** le Pubbliche Amministrazioni che consentono l'accesso ai servizi online anche attraverso SPID (con una previsione di 10.000 per il 2020),
- **1** fornitore di servizi privati.

Appare lampante che a fronte di un numero di identità rilasciate in crescita, **sono ancora troppo poche le Pubbliche Amministrazioni che consentono l'accesso ai loro servizi online con SPID** e soprattutto esiste soltanto un fornitore di servizi privati accessibili tramite SPID.

Dare la possibilità agli appartenenti a persone giuridiche (pubbliche e private) e ai professionisti di identificarsi attraverso SPID consentirà di incrementare il numero di fornitori di servizi (pubblici e privati)?

Molto dipenderà dalla capacità di coinvolgere utenti e fornitori di servizi e nel dissipare i dubbi sull'utilizzo di SPID quale unico sistema di identità digitale per l'accesso ai servizi online, siano essi offerti dalle Pubbliche Amministrazioni o dai privati.

LINK:

[Per saperne di più sull'avanzamento della trasformazione digitale clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare le Linee guida clicca qui.](#)

LINK:

[Per sapere come diventare fornitore di servizi pubblici o privati con SPID clicca qui.](#)

10. BONUS CULTURA 2019 - Parere e osservazioni del Garante privacy sullo schema di decreto

Si del Garante per la protezione dei dati personali su uno schema di decreto in tema di **criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo della carta elettronica per i diciottenni**.

Con **Parere del 14 novembre 2019** (Reg. provvedimenti n. 207), il Garante privacy ha espresso il proprio via libera al regolamento che disciplina il cosiddetto "**Bonus Cultura**" per i ragazzi che compiono 18 anni nel 2019.

Nel complesso, lo schema di decreto, predisposto dal Ministero per i beni culturali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, conferma i contenuti e le modalità già stabiliti per l'erogazione del beneficio negli anni passati. In particolare, è previsto che la "Carta elettronica", del valore di 500 euro, venga realizzata in forma di app e sia utilizzabile da tutti i diciottenni residenti nel territorio nazionale, compresi quelli in possesso, ove previsto, di un permesso di soggiorno valido.

I ragazzi dovranno registrarsi all'indirizzo <http://www.18app.italia.it> con le proprie credenziali SPOID. Attraverso la Carta il diciottenne potrà generare, sulla piattaforma "18app", voucher di spesa, individuali e nominativi, per l'acquisto di libri, corsi di lingua, biglietti per musei, cinema, teatri. I voucher saranno accettati dalle strutture e dagli esercizi commerciali registrati nella medesima piattaforma.

Dopo l'emissione delle fatture elettroniche CONSAP spa provvederà, previo riscontro, alla loro liquidazione.

Nel dare il via libera al regolamento, l'Autorità ha espresso **alcune osservazioni** per rendere le disposizioni pienamente conformi alla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati.

La novità, introdotta dallo schema di regolamento, prevede che, ad ogni transazione, sia acquisito e memorizzato l'indirizzo e-mail indicato dal diciottenne al momento della creazione dell'identità digitale tramite SPID. Poiché la specifica finalità di SPID è quella di consentire la verifica dell'identità dell'utente, l'Autorità suggerisce al Ministero per i beni culturali di valutare se non sia preferibile permettere al ragazzo, considerata la diversa finalità, di indicare un altro indirizzo e-mail per ricevere le comunicazioni relative alla carta elettronica.

A parere del Garante, sarebbe opportuno, inoltre, **adeguare lo schema al nuovo quadro giuridico europeo**, prevedendo che il Ministero provveda, ai sensi della normativa sulla privacy, a definire gli obblighi e le responsabilità reciproche tra l'Amministrazione e i soggetti coinvolti (SOGEI e CONSAP).

Per quanto riguarda, infine, l'articolo del regolamento relativo al trattamento dei dati che demanda al Ministero la disciplina delle modalità e dei tempi della gestione e conservazione dei dati personali, il Garante resta in attesa di ricevere gli schemi dei provvedimenti attuativi sui quali esprimere il proprio parere di competenza.

LINK:

[Per accedere al sito e scaricare il testo del parere del Garante Privacy clicca qui.](#)



COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE - Sospesa da quasi un anno la pubblicazione delle risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico

Qualcuno potrebbe pensare che ci siamo dimenticati di pubblicare le risoluzioni e i pareri del Ministero dello sviluppo economico in materia di commercio Non ci siamo dimenticati !

Semplicemente che non sappiamo per quale arcano e misterioso motivo ... il Ministero è da quasi un anno che non pubblica - nella sezione dedicata – le proprie risoluzioni e i pareri in materia di concorrenza e commercio !

Vi terremo aggiornati sugli eventuali futuri sviluppi.

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del sito del Ministero clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO - E' stato pubblicato il 28 ottobre scorso sul sito del Ministero della Giustizia il **decreto 15 ottobre 2019** con il quale è stato istituito il **registro delle attività di trattamento** svolte sotto la propria responsabilità, registro redatto dal **Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)**.

Il registro delle attività di trattamento svolte dal titolare del trattamento è uno degli adempimenti introdotti con il Regolamento europeo sulla privacy 2016/679 (GDPR) ed è **tenuto in formato elettronico** e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia.

Il registro deve offrire una fotografia dei trattamenti eseguiti presso un'organizzazione ed è fondamentale, perché costituisce la base per identificare e procedere a tutti gli altri adempimenti, serve a definire a tutto tondo l'organizzazione del Titolare sotto il profilo della protezione dei dati.

Il responsabile per la protezione dei dati cura l'inserimento delle informazioni nel registro e provvede all'aggiornamento del registro sulla base delle indicazioni del titolare.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare le FAQ sul registro dal sito del Garante Privacy clicca qui.](#)

2) SOCIETA' QUOTATE - REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - Il **D.L.gs n. 49 del 10 maggio 2019** ha recepito in Italia la direttiva (UE) 2017/828 del 17 maggio 2017 (c.d. "**SHRD2**" *Shareholder Rights II*) modificando il Codice civile (art. 2391-bis), con riferimento alla disciplina delle operazioni con parti correlate, e intervenendo sul D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) e sul D.Lgs. n. 209/2005, con riferimento alle disposizioni in materia di **identificazione degli azionisti**, alla **remunerazione degli amministratori** e al diritto di porre domande, introducendo una nuova sezione sugli **obblighi di trasparenza degli investitori istituzionali** e dei proxy advisors, e aggiornando il regime sanzionatorio.

In particolare, per recepire la nuova disciplina della **remunerazione degli amministratori**, è stato modificato l'art. 123-ter del TUF apportando significative novità.

Le novità in tema di remunerazione degli amministratori, adottate a seguito del recepimento della direttiva SHRD2, sono state approfondite da Assonime, con la **circolare n. 21 del 2019**.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 49/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito di Assonime clicca qui.](#)

3) LOGO MiSE - AI via il concorso di idee per la realizzazione del "LOGO MiSE - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO"

Il concorso – riservato alle persone fisiche - si rivolge a studenti e professionisti nelle seguenti discipline: Design, Arti e Grafica pubblicitaria.

La partecipazione all'iniziativa è gratuita. I progetti grafici potranno essere presentati **entro il 10 gennaio 2020**.

Gli interessati possono presentare domanda via PEC al seguente indirizzo: logomise@pec.mise.gov.it oppure tramite raccomandata A/R indirizzata a: UIBM, Via Molise 19 – 00187 Roma.

Alla proposta che risulterà prima nella graduatoria sarà riconosciuto dalla Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi un **premio in denaro complessivo**, al lordo di eventuali ritenute di legge, cioè comprensivo di qualsiasi imposta ed onere fiscale e previdenziale, pari ad **euro 10.000,00**.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del BANDO e della DOMANDA di ammissione al concorso clicca qui.](#)

4) AIRE - Il Ministero dell'Interno richiede l'aggiornamento degli elenchi entro il 31 dicembre – Con la circolare n. 13 del 14 novembre scorso, il Ministero dell'interno invita i Comuni, in vista della produzione dell'Elenco unico, a verificare le posizioni anomale seguendo le modalità indicate nella "Nota Tecnica" allegata alla circolare.

In relazione poi al consueto aggiornamento dell'Elenco, i Comuni non ancora transitati nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente dovranno inviare all'Aire centrale del Ministero, **entro e non oltre il 31 dicembre 2019**, i dati aggiornati dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti nella propria anagrafe mentre i dati dei Comuni transitati in ANPR risultano già nella disponibilità di questa Amministrazione.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 13/2019 clicca qui.](#)

5) AL VIA IL BONUS PER ACQUISTO SMART TV E DECODER - È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2019, il **decreto interministeriale 18 ottobre 2019** che disciplina le modalità per l'erogazione dei contributi a favore dei cittadini per l'acquisto di TV e decoder di nuova generazione, al fine di supportare la transizione del sistema radiotelevisivo **verso la nuova tecnologia DVBT-2/HEVC**.

Per la misura, che rientra nell'ambito delle numerose azioni messe in campo dal Ministero dello sviluppo economico per accompagnare il processo di trasformazione digitale del settore TV, sono state stanziare nella legge di Bilancio 2019 risorse finanziarie pari a **151 milioni di euro**.

Gli utenti beneficiari del "Bonus Tv", che avrà un valore **fino a 50 euro**, saranno le famiglie con **reddito ISEE fino a 20.000 euro**.

Il contributo sarà disponibile **dal 18 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022**, anno in cui si concluderà il processo di transizione alle reti digitali terrestri in DVBT-2, e sarà riconosciuto sotto forma di sconto praticato dal venditore dell'apparecchio sul relativo prezzo di vendita.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) PROGETTO WI-FI ITALIA - In occasione di un evento tenutosi il 20 novembre scorso ad Arezzo, su "**Territori connessi. Banda ultra larga e 5G per lo sviluppo delle comunità**" - organizzato dalla stessa ANCI insieme a Fondazione Ugo Bordoni e Infratel – è stato comunicato che il progetto "**Piazza Wi-fi Italia**", ad oggi, vede **2604 registrazioni** di Comuni. Con l'occasione tutti i Comuni sono stati invitati ad aderire al progetto, specialmente i più piccoli, al fine di ridurre il divario digitale nel nostro Paese e a combattere lo spopolamento.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

7) TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – Il Ministero dell'economia e delle finanze, ha emanato la **Circolare n. 3 del 22 novembre 2019**, avente ad oggetto "**Chiarimenti sulla tassa sui rifiuti (TARI). Rimborso da parte dei comuni e conseguente modalità di copertura dei costi. Possibili soluzioni**", con la quale vengono fornite indicazioni in merito alle somme che i comuni devono rimborsare ai contribuenti nei casi in cui era stata calcolata erroneamente la quota variabile delle pertinenze delle abitazioni in relazione alla TARI, nel rispetto dei principi dell'integrale copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti e della corretta predisposizioni dei piani finanziari relativi alla TARI.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 3/2019 clicca qui.](#)

8) CARTELLA ESATTORIALE INPS - PRESCRIZIONE IN 5 ANNI - Se nell'arco di 5 anni dalla notifica della cartella esattoriale INPS non si procede alla riscossione coattiva e non viene notificato alcun atto interruttivo della prescrizione, il credito si considera prescritto ed è strumento idoneo a far valere l'intervenuta prescrizione anche l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 C.p.c..

Così la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l'Ordinanza n. 31010/19, depositata il 27 settembre 2019.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Ordinanza 31010/2019 clicca qui.](#)

9) STORIE DI ALTERNANZA - Quasi 3mila studenti coinvolti, più di 170 scuole partecipanti, oltre 200 progetti inviati: è questo il bilancio della V sessione del Premio "**Storie di alternanza**", promosso da **Unioncamere e da 56 Camere di commercio** per valorizzare i migliori racconti dei progetti realizzati in alternanza.

Sei le scuole (tre licei e tre Istituti tecnici) che si sono aggiudicate l'ambito riconoscimento consegnato oggi a Verona, nell'ambito di Job&Orienta.

Il gradino più alto del podio per la categoria Licei è andato ai ragazzi dell' **I.I.S. "Antonio Orsini - Osvaldo Licini" di Ascoli Piceno**, con la produzione del video COME.TE che racconta l'integrazione tra scuola e mondo del lavoro, del volontariato e della cooperazione con l'obiettivo di sviluppare nei ragazzi spirito d'iniziativa, misurarsi in un processo artistico mirato all'integrazione e all'inclusione di coetanei diversamente abili.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

... DAL 1° GENNAIO 2020 I PAGAMENTI VERSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DOVRANNO EFFETTUARSI SOLO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA PagoPA !

Una scadenza incombe sulla Pubblica Amministrazione a decorrere dal 31 dicembre 2019: **tutti i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni dovranno essere resi disponibili attraverso la piattaforma pagoPA**, così come stabilito dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, modificato dall'art. 8, comma 4, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, secondo il quale **"L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 31 dicembre 2019"**.

Dunque, **dal 1° gennaio 2020** tutti i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni, spettanti a qualsiasi titolo (quali: *tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli, diritti di segreteria, diritto annuale, ecc.*) **dovranno essere resi disponibili attraverso sistemi di pagamento elettronico.**

Tutte le Pubbliche Amministrazioni devono aderire al nuovo sistema per legge e possono integrarsi sia in modalità diretta che in modalità indiretta per mezzo di intermediari tecnologici.

I Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) come *le banche, le poste, gli istituti di pagamento e ogni altro soggetto abilitato ad eseguire servizi di pagamento*, aderiscono su base volontaria al sistema, per erogare i propri servizi di pagamento a cittadini e imprese attraverso il nodo di pagoPA.

Soggetti obbligati

I soggetti obbligati sono quelli indicati all'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005, come dal ultimo modificato dal D.Lgs. n. 217 del 13 dicembre 2017, e precisamente:

a) le **pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le **autorità di sistema portuale**, nonché alle **autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione**;

b) i **gestori di servizi pubblici**, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;

c) le **società a controllo pubblico**, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*), **escluse le società quotate** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b).

Le «società quotate», di cui all'art. 2, comma 1, lett. p) sono *"le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche"*.

Ricordiamo che per **"amministrazioni pubbliche"**, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, si intendono *"tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato"*

e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”.



La piattaforma elettronica pagoPA

L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha messo a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati (*le banche, le poste, gli istituti di pagamento e ogni altro soggetto abilitato ad eseguire servizi di pagamento*), una piattaforma denominata **pagoPA**.

Il sistema pagoPA è stato realizzato dall'**Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)** in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.

PagoPA **non è un sito dove pagare**, ma una nuova modalità per eseguire presso i **Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP)** aderenti i **pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata**.

Sul sito dell'**Agenzia per l'Italia Digitale** è possibile visualizzare la lista completa dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che hanno aderito al sistema dei Pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione, pagoPA, per l'erogazione di servizi di pagamento a cittadini.

Grazie all'articolo 21 del **D.L. n. 124/2019** (c.d. "*Decreto fiscale*" – collegato alla legge di bilancio 2020) - che ha aggiunto due nuovi commi (2-sexies e 2-septies) all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 - la **piattaforma tecnologica pagoPA** potrà essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i **pagamenti elettronici i processi di certificazione fiscale** tra soggetti privati tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Circuiti abilitati

Si possono effettuare i pagamenti direttamente **sul sito o sull'app dell'Ente** (per esempio, il proprio Comune) o attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), ovvero:

- presso le **agenzie della tua banca**;
- utilizzando l'**home banking** della propria banca (dove sono presenti i loghi CBILL o pagoPA);
- presso gli **sportelli ATM** della propria banca (se abilitati);
- presso le tabaccherie aderenti al circuito **Banca 5** e presso gli sportelli **Lottomatica o SisalPay**;
- presso gli **Uffici Postali** utilizzando il bollettino PA presente in calce all'avviso di pagamento.

Modalità di pagamento

E' possibile scegliere:

- il **prestatore** (es. banca, istituto di pagamento/di moneta elettronica);
- lo **strumento** (es. addebito in conto corrente, carta di credito, bollettino postale elettronico);
- il **canale** (es. conto web, ATM, mobile).

Cambio di gestione della piattaforma pagoPA

Secondo quanto disposto dal citato articolo 8 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la **gestione della piattaforma** di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005, nonché i compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale, **sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri**, che si avvarrà di un "**contingente di esperti**" che dovranno avere "**elevata competenza tecnologica**" e di gestione di "processi complessi", senza peraltro portare alcuna modifica all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD).

Per la gestione della piattaforma è stata costituita la società per azioni interamente partecipata dallo Stato, denominata "**PagoPA S.p.A.**".

La mission della società – si legge nel sito istituzionale - è **la capillare diffusione del sistema di pagamenti e servizi digitali nel Paese**, attraverso la gestione della piattaforma pagoPA per i pagamenti

digitali verso la Pubblica Amministrazione e attraverso la gestione di progetti innovativi legati ai servizi pubblici come **IO, l'app per i servizi pubblici e la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND)**.

LINK:

[Per accedere al sito della società PagoPA S.p.A. clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare le Linee Guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici clicca qui.](#)

LINK:

[Per pagare il diritto annuale dovuto alla Camera di <Commercio tramite la piattaforma pagoPA clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
REPUBBLICA ITALIANA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 13 AL 30 NOVEMBRE 2019)

1) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 18 ottobre 2019: Modalità per l'erogazione dei contributi in favore dei consumatori finali per l'acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2. (Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Unificata - Accordo 25 luglio 2019: Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. (Repertorio atti n. 73/CU). (Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Accordo clicca qui.](#)

3) Legge 18 novembre 2019, n. 132: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. (Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 104/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 132/2019 clicca qui.](#)

4) Legge 18 novembre 2019, n. 133: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. (Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 105/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 133/2019 clicca qui.](#)

5) Ministero dell'interno - Decreto 8 novembre 2019: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi. (Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto 14 novembre 2019: Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi. (Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) ISTAT - Comunicato: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di ottobre 2019 che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 13 AL 30 NOVEMBRE 2019)

1) Direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 305 del 26 novembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

2) Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 305 del 26 novembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

**I momenti belli
non si apprezzano fino in fondo
quando si vivono,
ma si rimpiangono
quando si ricordano.**